



# COMUNE di CASTELCOVATI

(Provincia di Brescia)

via Chiari 60 tel. 030/7080319 - 7080329 fax 030/7080304

Prot. 6138

ORDINANZA N. 32/08 del 20/06/2008

**Oggetto: Ordinanza per il contenimento della infestazione da zanzara tigre per l'anno 2008.**

## IL SINDACO

Premesso:

- che si rende necessario attuare una serie di interventi, finalizzati alla tutela della salute dei cittadini, che tendano alla riduzione della presenza di questo insetto nell'ambiente urbano;
- che è necessario ai fini del controllo di tale infestazione conseguire l'obiettivo di un più esteso intervento larvicida negli spazi privati del territorio comunale, oltre che di altri interventi a carattere preventivo negli stessi spazi, mentre l'Amministrazione eseguirà le opere di bonifica in quelli pubblici;

Considerato che la zanzara depone le uova in una molteplicità di contenitori ove è presente acqua stagnante e che le uova, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall'acqua danno origine allo sviluppo;

Ritenuto di adottare adeguate misure per la prevenzione dei disagi della cittadinanza e per tutela della salute e dell'ambiente;

Visti:

- il Regolamento locale d'igiene;
- l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie - R.D. 27.7.1934, n. 1265;
- la Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni;
- gli artt. 50 e 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

## ORDINA

1. a tutti i cittadini ad agli Amministratori condominiali:

- evitare l'abbandono negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
- procedere allo svuotamento dell'acqua eventualmente contenuta negli stessi e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, evitando di immettere l'acqua nei tombini;
- trattare l'acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata ricorrendo a prodotti larvicidi da parte degli stessi

proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento;

- pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio del ciclo di trattamento larvicida;
- introdurre nei piccoli contenitori dell'acqua che non possono essere rimossi, quali i vasi portafiori dei cimiteri, filamenti di rame privati dal rivestimento plastico in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua e sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti;

2. ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi:

- assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;

3. a tutti i conduttori di orti:

- privilegiare l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolta d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

4. ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero:

- adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni, o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

5. ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni in generale:

- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua a loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben

fissati; ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;

- provvedere alla disinfezione quindicinale dall'acqua contenuta nei copertoni o in alternativa entro 5-7 giorni a ogni pioggia, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;
- non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

6. ai responsabili dei cantieri:

- evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori. Qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbano essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presente in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

7. alle aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo:

- di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. Qualora le aziende suddette utilizzino pneumatici sui teli di copertura dei silos ed altre situazioni all'aperto, i suddetti pneumatici devono essere periodicamente trattati con prodotti larvicidi appositi;

### **AVVERTE**

che l'inottemperanza alle prescrizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 18.08.2000 n. 267, come introdotto, prevista dall'art. 16 della legge 16/01/03, n. 3, così come modificato dall'art. 1-quater, comma 5, legge n. 116 del 2003.

La responsabilità per le inadempienze verranno fatte ricadere su coloro i quali risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito dove l'inadempienza avrà avuto luogo.

Nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente Ordinanza l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà posta a carico degli inadempienti secondo le procedure e le modalità vigenti in materia.

### **DEMANDA**

al Corpo di Polizia Municipale il controllo del rispetto del contenuto del presente atto. La vigilanza è esercitata tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfezione o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.

## **DISPONE**

- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite affissione di pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito Internet del Comune;
- l'invio di copia della presente ordinanza alla ASL - Distretto Socio Sanitario 7 - Oglio Ovest, Piazza Martiri della Libertà 25 in Chiari.

**Il Sindaco**  
Dott.ssa Camilla Gritti

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.